

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i contributi alla produzione sono stati stabiliti nel seguente modo:

— per la campagna di commercializzazione 2002-2003 dal regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione ⁽³⁾,

— per la campagna di commercializzazione 2003-2004 dal regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione ⁽⁴⁾,

— per la campagna di commercializzazione 2004-2005 dal regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione ⁽⁵⁾ e

— per la campagna di commercializzazione 2005-2006 dal regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione ⁽⁶⁾.

(2) L'8 maggio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, nella quale si afferma che occorre interpretare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione (CE) n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002-2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003-2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

(3) Nella stessa ottica, al fine di calcolare la perdita media stimata per tonnellata di prodotto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, con le ordinanze in data 6 ottobre 2008 nelle cause riunite da C-175/07 a C-184/07 nonché nelle cause C-466/06 e C-200/06, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero.

(4) Il metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stato applicato anche alla campagna 2005-2006. Pertanto, per tale campagna di commercializzazione devono essere fissati nuovi contributi alla produzione dello zucchero in base al nuovo metodo di calcolo.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007 dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Il regolamento (CE) n. 314/2002 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).

⁽³⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17.

